

REGOLAMENTO SULLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

T I T O L O I

CIRCOSCRIZIONI – DECENTRAMENTO – PARTECIPAZIONE – FUNZIONI

Art. 1 CIRCOSCRIZIONI

1. In attuazione dei principi di autonomia, decentramento e partecipazione, sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dallo Statuto della Regione Abruzzo e dal T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 08 agosto 2000, n. 267, il territorio del Comune di Pescara è ripartito in Circoscrizioni, per valorizzare le libere forme associative e la partecipazione popolare nell'ambito delle stesse.
2. Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
3. La costituzione delle Circoscrizioni completa il sistema democratico di organismi elettivi e si inquadra nel processo di costruzione della democrazia diretta e partecipata, per favorire il massimo collegamento tra i cittadini e le istituzioni.
4. Le Circoscrizioni rappresentano, per le forze politiche, sociali e culturali della città di Pescara, spazi di espressione, di partecipazione, di crescita della coscienza civile e politica della comunità locale, nonché della sua promozione economica, sociale e culturale.
5. La partecipazione popolare alla vita delle Circoscrizioni si attua mediante forme di gestione sociale dei servizi attraverso gli strumenti giuridici, amministrativi ed organizzativi, previsti nel presente Regolamento, il quale fissa la disciplina delle Circoscrizioni e dei relativi Organi.

Art. 2 SUDDIVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. Il territorio del Comune è suddiviso in tre Circoscrizioni denominate: "Castellamare", "Colli" e "Portanuova" aventi le delimitazioni territoriali indicate nell'allegato F) del presente Regolamento.
2. Il numero ed i confini delle Circoscrizioni possono essere modificati con deliberazione del Consiglio comunale, nelle forme e modalità fissate dallo Statuto Comunale.

Art. 3
COMPITI DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. Il Consiglio Circostrizionale rappresenta le esigenze e le istanze degli abitanti della Circostrizione e concorre alla determinazione ed alla gestione della politica comunale, svolgendo le funzioni attribuite ed esercitando i poteri stabiliti dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio Circostrizionale, nella propria attività, promuove ogni forma di collegamento con le associazioni democratiche presenti nella vita sociale, culturale e politica della Circostrizione, nonché con gli organismi di gestione e servizi di Circostrizione, ne recepisce istanze e proposte e ne rappresenta il momento politico di sintesi.
3. Nei limiti e con le forme e modalità specificate nei successivi articoli, i Consigli di Circostrizione svolgono funzioni consultive, deliberative delegate e di gestione dei servizi comunali di Circostrizione, di iniziativa, di collaborazione e promozione, nonché poteri di interrogazione, interpellanza e mozione rivolte al Sindaco nelle forme regolamentari previste per i Consiglieri Comunali.

TITOLO II
ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 4
ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

- Sono Organi della Circostrizione:
- a) il Consiglio circostrizionale
 - b) il Presidente.

Art. 5
COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI

- **I Consigli Circostrizionali sono composti dal Presidente e da 15 Consiglieri nelle Circostrizioni con popolazione fino a 50.000 abitanti e da 17 Consiglieri in quelle con popolazione superiore a 50.000 abitanti.**
- **La popolazione è determinata in base al numero dei residenti nelle Circostrizioni del Comune di Pescara alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la consultazione elettorale.**

Art.6
ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto al voto per il rinnovo degli Organi della Circoscrizione i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione stessa, nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti nella Circoscrizione ed iscritti nella lista elettorale aggiunta presso il Comune ai sensi di legge.

Art. 7
ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. A norma dell'art. 48 dello Statuto, il Presidente della Circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto in unico turno contestualmente alla elezione del Consiglio Circostrizionale.
2. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altre Circoscrizioni.
3. I candidati al Consiglio Comunale non possono essere candidati a Presidenti di Circoscrizione. E' vietata altresì la candidatura contemporanea a Presidente di Circoscrizione e a Presidente o Consigliere di altra Circoscrizione.
4. Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste, senza limitazioni al numero di esse, presentate per la elezione del Consiglio Circostrizionale. La dichiarazione ha efficacia solo se contestuale ad analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
5. La scheda per l'elezione del Presidente – di norma di colore rosa - è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio Circostrizionale. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per il candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
6. E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 8
ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEL PRESIDENTE

I requisiti per la candidatura a Presidente della Circoscrizione, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza sono gli stessi previsti dalla legge per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Art. 9
SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio Circostrizionale e delle collegate candidature alla carica di Presidente deve essere sottoscritta da un numero di elettori non inferiore all'1% e non superiore all'1,5% degli abitanti della Circostrizione risultanti dall'ultimo Censimento.
2. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del Consiglio Comunale e con lo stesso contrassegno.
3. Le modalità di sottoscrizione e di presentazione delle liste sono quelle previste per l'elezione del Consiglio Comunale.
4. Le liste con i programmi amministrativi vanno affissi, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo Pretorio della Circostrizione.
5. Qualora si proceda al rinnovo di un Consiglio Circostrizionale per annullamento del risultato elettorale, sono comunque necessarie, per la presentazione delle liste, le sottoscrizioni di cui al 1° e 3° comma del presente articolo.
6. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. I sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste della Circostrizione.

Art. 10
ELEZIONI DEI CONSIGLI

1. A norma dell'art. 48 dello Statuto, i Consigli di Circostrizione sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione dei Presidenti.
2. Le liste per le elezioni dei Consigli Circostrizionali devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore ai cinquanta centesimi.
3. Nessuno può essere candidato in più di una lista di una stessa Circostrizione.
4. Con la lista dei candidati al Consiglio Circostrizionale devono essere anche presentati il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente, il programma amministrativo ed il bilancio preventivo di spesa cui la lista ed i candidati intendono vincolarsi. Il programma amministrativo ed il preventivo di spesa sono resi pubblici mediante affissione oltre che all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo Pretorio della Circostrizione. Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese. Più liste, senza limitazioni al numero di esse, possono presentare lo stesso candidato alla carica di Presidente. In tal caso le liste si considerano tra di loro collegate. Le liste appartenenti a ciascun gruppo possono far riferimento ad uno stesso simbolo.

5. L'ordine dei contrassegni di liste nella scheda è stabilito con sorteggio. Ai fini di tale sorteggio, le liste collegate sono considerate come unica lista. Un secondo sorteggio definisce l'ordine del contrassegno di ciascuna lista collegata. Al sorteggio provvede la Commissione elettorale circondariale nei modi previsti per le elezioni comunali alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati nei termini previsti per le elezioni comunali. L'ordine risultante dal sorteggio vale anche per la stampa delle liste e dei raggruppamenti di liste sul manifesto.
6. La scheda per la elezione del Consiglio Circostrizionale è la stessa utilizzata per l'elezione del Presidente. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate. Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sulla apposita riga posta a fianco del contrassegno. In caso di omonimia occorre indicare anche il nome.
7. La cifra individuale di ciascun candidato a Consigliere Circostrizionale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Art. 11

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente.
2. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno della percentuale dei voti validi previsti in Statuto.
3. Ciascun Consiglio Circostrizionale ed il suo Presidente vengono eletti a suffragio diretto con le seguenti modalità:
 - a) il candidato Presidente che ha riportato il maggior numero di voti validi viene eletto Presidente ed è membro del Consiglio Circostrizionale; alla lista od al gruppo di liste a lui collegate viene attribuito un numero di seggi pari alla percentuale prevista dall'art. 48 dello Statuto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da ricomprendere nella lista o nel gruppo di liste contenga una cifra decimale superiore a 50;
 - b) tutti i seggi sono comunque ripartiti con criterio proporzionale **con il sistema del quoziente naturale e dei resti più alti** escludendo, da tale ripartizione, quelle liste che non abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi;
 - c) una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; in casi di collegamento di più liste ad un medesimo candidato alla carica di Presidente, risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate;
 - d) l'aggregazione di un gruppo di liste ed il collegamento ad un candidato Presidente, si determinano con la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti

delle liste stesse, del medesimo programma politico-amministrativo presentato dal candidato Presidente.

Art. 12

ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI

1. I requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità nonché la sospensione e la decadenza di diritto dei Consiglieri Circoscrizionali sono disciplinati dalla legge.
2. E' ammessa la candidatura contemporanea al Consiglio Comunale e Circoscrizionale. Non è ammessa la candidatura in più di una Circoscrizione.
3. La candidatura a Consigliere Circoscrizionale dei cittadini appartenenti all'Unione Europea è disciplinata da specifica legge in materia.

Art. 13

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI - SURROGAZIONE

1. I Consiglieri Circoscrizionali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in casi di surrogazione, appena adottata dal Consiglio Circoscrizionale la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio Circoscrizionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiararne la legittimità – tenuto conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge - provvedendo secondo le procedure previste dallo Statuto Comunale.
3. Il seggio di Consigliere Circoscrizionale che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo eletto. Qualora il seggio rimasto vacante sia quello occupato dal Consigliere risultato eletto in quanto candidato Presidente, esso è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella lista collegata al candidato Presidente se unica o, in caso di più liste collegate, al candidato che segue l'ultimo eletto nella lista che presenta il quoziente più alto a seguito della ripartizione proporzionale dei seggi assegnati alla coalizione.

Art. 14

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio Circoscrizionale è convocata dal Presidente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Art. 15
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI

I Consigli Circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale, ad esclusione di quanto previsto dal successivo art. 17 comma 2, e restano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale. Essi esercitano la loro funzione sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16
PROCEDIMENTO ELETTORALE

Per la presentazione delle candidature per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Circoscrizione si applicano le norme contenute nell'allegato A. Il manifesto contenente le liste dei candidati deve avere le caratteristiche di cui all'allegato B. Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato C. Le operazioni di spoglio e scrutinio devono seguire il procedimento riportato nell'allegato D. Le operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale devono seguire il procedimento riportato nell'allegato E. Per il procedimento elettorale preparatorio della votazione, dello scrutinio e della proclamazione dei risultati, per quanto compatibili e non disciplinati nel presente Regolamento, si applicano le norme che disciplinano l'elezione del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Art. 17
SCIoglimento DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. I Consigli Circoscrizionali sono sciolti anticipatamente per annullamento del risultato elettorale, nonchè nei casi e secondo le modalità previsti dallo Statuto Comunale.
2. Nei casi di scioglimento anticipato di ciascun Consiglio Circoscrizionale conseguente ad annullamento del risultato elettorale o al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 49 comma 1 dello Statuto Comunale, qualora la relativa ordinanza prefettizia intervenga entro i primi due anni dalla proclamazione degli eletti, si procede a nuove elezioni da indire entro sei mesi dall'emanazione dell'ordinanza stessa.
3. Qualora l'ordinanza sia emessa successivamente alla scadenza del predetto termine di due anni dalla proclamazione degli eletti, le nuove elezioni del Consiglio Circoscrizionale sciolto anticipatamente si terranno in concomitanza con le successive elezioni comunali.
4. Nei casi di scioglimento anticipato di ciascun Consiglio Circoscrizionale, e fino alla elezione del Presidente del nuovo Consiglio, le funzioni degli Organi della Circoscrizione sono esercitate dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato. Gli atti che comportano una spesa a carico dell'Amministrazione Comunale sono adottati dalla Giunta.

Art. 18
IL CONSIGLIERE DI CIRCOSCRIZIONE

1. Il Consigliere di Circoscrizione ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza della Circoscrizione e può presentare al Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Circoscrizione e da quelli del Comune (nonché dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso) tutte le notizie ed informazioni, nonché copie di atti e documenti necessari o utili all'espletamento del proprio mandato con l'osservanza dei seguenti principi:
 - a) il Consigliere di Circoscrizione è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge e specificati dal Regolamento Comunale sull'accesso ai documenti, con particolare riferimento alle notizie ed informazioni riguardanti le persone;
 - b) il diritto di accesso è esercitato nei confronti degli atti approvati dal Consiglio di Circoscrizione o adottati dal suo Presidente, nonché dei verbali degli Organi di Circoscrizione di qualsivoglia natura, dei documenti iscritti nel protocollo della Circoscrizione e di altri documenti appositamente preparati su disposizione del Presidente; detta documentazione e le informazioni in essa contenute sono accessibili nella forme originarie.
3. A tal fine l'accesso agli uffici ed ai mezzi e strumenti partecipativi appositamente predisposti per i Consiglieri Comunali è esteso ai Consiglieri di Circoscrizione.
4. Il Consigliere di Circoscrizione ha diritto ad avere atti e documenti relativi alle proposte scritte all'ordine del giorno del Consiglio di Circoscrizione almeno 24 ore prima della seduta.
5. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di Circoscrizione; qualora non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, da comunicare per iscritto, è dichiarato decaduto; la proposta di decadenza deve essere notificata, su istanza del Presidente, a mezzo del messo comunale, al Consigliere interessato, almeno dieci giorni prima della iscrizione all'O.d.G. del Consiglio Circostrizionale che pronuncia la decadenza e provvede all'immediata surroga.
6. Nel caso di sospensione di un Consigliere Circostrizionale, ai sensi dall'art. 45 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio Circostrizionale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere di Circoscrizione al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo all'immediata surrogazione.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Circoscrizione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Ciascun Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 19
SESSIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, una per semestre.
2. Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta scritta del Sindaco o dell'Assessore al Decentramento o del Presidente del Consiglio Comunale, nonché nei seguenti casi:
 - a) su richiesta scritta di almeno $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri dalla Circoscrizione;
 - b) entro 15 giorni dalla riunione dell'Assemblea dei cittadini (indetta dal Consiglio di Circoscrizione) per recepirne gli eventuali deliberati;
 - c) su richiesta scritta, con firme autenticate, di almeno 150 cittadini della Circoscrizione o di una Commissione di lavoro del Consiglio di Circoscrizione, o di un Consiglio di Circolo o di un Consiglio di Istituto delle scuole ubicate nella Circoscrizione.
3. Tali richieste devono specificare l'ordine del giorno e la relativa seduta deve avvenire in un termine non superiore a 20 giorni, consentendo l'intervento scritto e orale (per una durata massima di 30 minuti) ad un rappresentante degli istanti predesignato nella richiesta di convocazione; nessun altro argomento può essere aggiunto nell'ordine del giorno; in caso di inerzia ingiustificata del Presidente, il Sindaco procede, in via sostitutiva, alla convocazione del Consiglio di Circoscrizione. Se quest'ultimo, convocato dal Sindaco, non si riunisce nel giorno stabilito, viene attivata la procedura di scioglimento del Consiglio stesso.

Art. 20
CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consigli di Circoscrizione deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti contenenti lo specifico elenco degli oggetti da trattare, da recapitarsi ai Consiglieri di Circoscrizione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da consegnarsi a domicilio a cura del messo comunale almeno cinque giorni prima della riunione ordinaria e tre giorni prima della riunione straordinaria o, in caso di urgenza, con telegramma 24 ore prima. Tale convocazione può essere effettuata, ove possibile, per via telematica.
2. La convocazione della seduta è disposta dal Presidente e, in caso di assenza, impedimento o delega scritta del Presidente, dal Consigliere Anziano della lista di maggioranza che ha conseguito il maggior numero di voti, in qualità di Vice Presidente; in caso di contemporanea assenza o concomitante impedimento del Presidente e del Vice, la convocazione è disposta dal Consigliere Anziano successivo, secondo lo stesso criterio.
3. L'ordine del giorno viene, altresì, trasmesso, nelle forme e nei termini di cui sopra, al Sindaco, all'Assessore al Decentramento, alla Commissione Comunale Consiliare Permanente per il decentramento ed agli Organi collegiali delle scuole ubicate nella Circoscrizione, oltre al Comando di Polizia Municipale, che disporrà per la presenza di un Vigile Urbano durante la seduta del Consiglio.

4. Dell'avvenuta convocazione, inoltre, deve essere assicurata l'informazione, con ogni mezzo, alla popolazione e curata l'affissione all'Albo comunale e del Centro Civico.
5. Nelle 24 ore precedenti la seduta, deve essere disponibile per i Consiglieri tutta la documentazione relativa agli argomenti da trattare.

Art. 21

PROCEDURA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono pubbliche, salvo quando trattasi di discussioni relative alle qualità e moralità delle persone.
2. In prima convocazione la seduta è valida se interviene la metà più uno dei Consiglieri assegnati. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (considerando tali anche gli astenuti salvo i casi di maggioranze diverse espressamente previste dal presente Regolamento).
3. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale, ovvero interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, ovvero per gli affari rimasti da trattare nella prima. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza, impedimento o delega, dal Consigliere Anziano della lista di maggioranza che ha conseguito il maggior numero di voti, e – in caso di concomitante assenza di quest'ultimo – le sedute sono presiedute dal Consigliere Anziano successivo, secondo lo stesso criterio.
5. E' facoltà del Presidente (o del suo sostituto), in sede consiliare, dare la parola ai cittadini presenti alla riunione e di invitare, per la discussione di temi specifici con il diritto di parola, esperti e/o rappresentanti di scuole o associazioni: hanno in ogni caso diritto di intervento e di partecipazione alla discussione tutti i Consiglieri Comunali.
6. Di ogni seduta è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Circoscrizione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere circoscrizionale presente più giovane di età.
7. Copia del verbale deve essere esposta al pubblico nel Centro Civico per almeno 10 giorni e viene poi trasmessa (con la annotazione di intervenuta pubblicazione), entro 15 giorni dalla seduta, al Sindaco, all'Assessore al Decentramento ed alla Commissione Comunale Permanente al Decentramento.

Art.22
COMMISSIONI CONSILIARI

1. I Consigli Circostrizionali, per lo svolgimento delle proprie funzioni, istituiscono Commissioni di lavoro permanenti o, per particolari finalità, temporanee.
2. Ogni Commissione ha un coordinatore, eletto tra i componenti il Consiglio entro sessanta giorni dalla elezione del Presidente, con il voto palese e favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. I componenti della Commissione sono nominati, su indicazione dei Gruppi Consiliari, dal Consiglio di Circostrizione.
4. Possono partecipare alle Commissioni anche cittadini non eletti nel Consiglio, dotati di specifica competenza o rappresentativi di formazioni sociali attive nella Circostrizione o portatori di interessi diffusi.
5. La prima riunione di ciascuna Commissione deve essere convocata dal coordinatore entro novanta giorni dalla sua elezione e le riunioni successive devono essere convocate almeno ogni novanta giorni. In assenza del coordinatore, le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio Circostrizionale.
6. Le Commissioni di lavoro svolgono funzioni di supporto propositivo, programmatico ed informativo all'attività del Consiglio.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo quando si tratta di questioni che pongono l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi o che vincolano i Consiglieri al segreto, e vengono convocate dal coordinatore.
8. La composizione, il numero ed i criteri di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti da ciascun Consiglio, in relazione alle proprie funzioni ed alle necessità di raccordo con l'attività degli Organi comunali ed indicati nel Regolamento Interno.
9. I coordinatori delle Commissioni Circostrizionali hanno diritto di partecipare alle corrispondenti commissioni consiliari comunali.

Art. 23
COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Il Consiglio di Circostrizione può, nell'ambito delle proprie competenze, istituire altresì Commissioni speciali d'indagine per l'esame di particolari questioni e determinati argomenti, stabilendo l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire per iscritto al Consiglio.
2. Le Commissioni Consiliari Speciali sono composte di soli Consiglieri Circostrizionali in un numero variabile da 5 a 10 e possono avvalersi di apporti tecnici esterni; il coordinatore di ogni Commissione è eletto con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

Art. 24

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE: FUNZIONI

1. Il Presidente del Consiglio Circostrizionale rappresenta il Consiglio con potere di firma di tutti gli atti riguardanti le attività e gli adempimenti di competenza della Circostrizione; egli svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, previa comunicazione al Prefetto, nelle seguenti materie:
 - a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed adempimenti previsti dalla legge in materia elettorale, di leva militare e statistica;
 - b) emanazione di atti che sono attribuiti al Sindaco dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità e igiene pubblica;
 - c) vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico con obbligo di pronta informativa al Sindaco ed al Prefetto.

2. Al Presidente del Consiglio sono altresì attribuite le seguenti ulteriori funzioni:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Circostrizione e l'Assemblea dei cittadini, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito, concedendo la facoltà di parola, ponendo le questioni, proclamando il risultato delle votazioni ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni;
 - b) allontanare dalla riunione del Consiglio o dell'Assemblea dei cittadini chiunque sia causa di disordine, sospendere e sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale adeguatamente motivato;
 - c) sottoscrivere la redazione dei processi verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei cittadini, unitamente al Segretario;
 - d) mantenere e sviluppare i rapporti con l'Amministrazione Comunale secondo le direttive, modalità e risoluzioni indicate dal Consiglio di Circostrizione;
 - e) contribuire, nell'ambito territoriale di sua competenza, alla esecuzione di provvedimenti del Sindaco e delibere della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e del Consiglio di Circostrizione;
 - f) informare tempestivamente i Consiglieri di Circostrizione di tutte le comunicazioni e decisioni dell'Amministrazione comunale;
 - g) sovrintendere al funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Centro Civico, coordinandone le attività secondo le linee ed i modi indicati dal Consiglio di Circostrizione;
 - h) esercitare le altre funzioni e facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio di Circostrizione è invitato dal Presidente del Consiglio Comunale alle sedute del Consiglio Comunale e viene sentito sui problemi della Circostrizione di competenza.

Art. 25

CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e vanno comunicate per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio

Comunale ed al Consiglio Circostrizionale; in seguito a ciò, il Prefetto – con ordinanza motivata dispone lo scioglimento del Consiglio e, nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del Regolamento – lo scioglimento deve essere preceduto dalla diffida ai singoli Consiglieri della Circostrizione.

2. In caso di impedimento permanente, o comunque protratto per oltre tre mesi, di rimozione o sospensione, il Presidente decade, nei casi previsti dall'articolo 45 del D.Lgs. 267/2000 e si procede secondo le modalità e termini previsti dall'art. 17, punto 2 del presente Regolamento.
3. Il Presidente decade, altresì, dalla carica quando sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Circostrizionale.
4. Il Presidente cessa dalla carica quando sia stata votata la sua revoca dal Consiglio Circostrizionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La proposta di revoca deve essere motivata e va presentata da almeno 2/5 dei Consiglieri in carica e posta in discussione entro dieci giorni dalla sua presentazione. Qualora la proposta sia approvata con la maggioranza sopraindicata, si applicano le procedure previste dall'art. 17, punto 2 del presente Regolamento.
5. In caso di decadenza, decesso o cessazione per qualsiasi altra causa, si procede a quanto previsto dall'art. 17, punto 2 del presente Regolamento.

Art. 26

FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL PRESIDENTE

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito in tutte le sue funzioni ed attribuzioni, dal Consigliere Anziano della lista di maggioranza che ha conseguito il maggior numero di voti.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e di chi ne svolge le funzioni sostitutive, queste sono svolte dal Consigliere Anziano successivo secondo lo stesso criterio.

TITOLO III

FUNZIONI DELLA CIRCOSTRIZIONE

Art. 27

FUNZIONI DELLA CIRCOSTRIZIONE

Le funzioni delle Circostrizioni sono quelle previste dai successivi articoli 28,29,30

Art. 28
AZIONE PROPOSITIVA E CONSULTIVA

Il Consiglio Circostrizionale attua l'azione propositiva e consultiva mediante i seguenti interventi:

- a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali, sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni altro servizio attivato ed esistente nella Circostrizione;
- b) formula proposte per la soluzione di problemi interessanti la Circostrizione;
- c) esprime pareri su propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 29
PARERI OBBLIGATORI

1. L'amministrazione comunale deve richiedere a tutti i Consigli di Circostrizione pareri obbligatori sulle seguenti materie di interesse generale, motivando il proprio eventuale dissenso dagli stessi:
 - a) schema di bilancio preventivo predisposto dalla Giunta comunale;
 - b) piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque (5) anni;
 - c) criteri generali di funzionamento e di organizzazione degli uffici comunali, di realizzazione e gestione dei servizi comunali nonché delibere programmatiche per materia e settore di attività;
 - d) piano regolatore generale, piani particolareggiati e di zona, piani di recupero, pluriennali di attuazione;
 - e) localizzazione e progettazione di massima di edifici e strutture per servizi comunali (sociali, culturali, sportivi, sanitari, scolastici, commerciali, ecc...) di interesse cittadino e segnatamente quelli riguardanti la Circostrizione;
 - f) regolamenti comunali;
 - g) piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale;
 - h) piani di traffico, della viabilità e dei trasporti pubblici;
 - i) organizzazione e gestione degli uffici e dei servizi di Circostrizione.
2. Il parere del singolo Consiglio di Circostrizione interessato deve essere altresì obbligatoriamente richiesto nelle seguenti materie di interesse locale di Circostrizione:
 - a) localizzazione e progettazione di edifici e strutture per servizi di quartiere di competenza comunale;
 - b) localizzazione di nuovi mercati rionali;
 - c) strumenti urbanistici di interesse di quartiere (varianti al PRG, lottizzazioni e convenzioni urbanistiche, ecc...);
 - d) disciplina del traffico e vigilanza nella Circostrizione;
 - e) intitolazione di spazi pubblici ed edifici comunali;
 - f) materie oggetto di funzioni deliberative delegate;
 - g) **localizzazione e destinazione di edifici e strutture per servizi sanitari territoriali di tipo sanitario.**
3. Detti pareri obbligatori devono essere forniti dal Consiglio di Circostrizione mediante atto scritto e debitamente motivati entro un termine massimo, fissato di

volta in volta dall'Amministrazione Comunale, dai 10 ai 30 giorni dal ricevimento della relativa pratica.

4. Il parere espresso con ritardo rispetto al termine fissato può essere preso in considerazione a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
5. Il parere del Consiglio di Circoscrizione (o la circostanza del mancato o ritardato parere) deve essere menzionato nell'atto adottato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 30

SERVIZI COMUNALI DI BASE DI COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. I servizi di base assegnabili alla Circoscrizione sono quelli che per ragioni di efficacia sociale, per caratteristiche tecniche, assenza di particolari esigenze di uniformità nella erogazione delle prestazioni in ambito comunale, consentono ambiti circoscrizionali di gestione e di amministrazione.
2. Le Circoscrizioni provvedono alla cura nei rispettivi territori dei seguenti servizi di base:
 - a) centri sociali per anziani
 - b) centri sociali per bambini e giovani;
 - c) biblioteche e centri culturali presenti nella Circoscrizione;
 - d) impianti sportivi e palestre di rilevanza circoscrizionale presenti nella Circoscrizione;
 - e) servizi sociali di base non delegati ad altri;
 - f) servizi territoriali parascolastici ed attività integrative delle scuole dell'obbligo.
3. La cura dei servizi di base deve avvenire con la ampia partecipazione ed il diretto coinvolgimento delle libere forme associative e degli organismi di aggregazione sociale secondo una delibera quadro del Consiglio Comunale che tenga conto della unitarietà ed omogeneità dei modelli organizzativi ed amministrativi del Comune.
4. La gestione delle attività summenzionate può essere effettuata da due o più Circoscrizioni in forma associata.
5. Presso ogni Circoscrizione è istituito un servizio di segreteria per i rapporti con le persone diversamente abili, la cui organizzazione è disciplinata dal regolamento comunale in materia di servizi, per promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

Art. 31

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA E FUNZIONI DELEGATE

1. I Consigli Circoscrizionali, nel quadro della programmazione generale stabilita dal Consiglio Comunale, deliberano nelle materie di cui all'articolo precedente ed all'art. 52 – comma 1 dello Statuto.

2. I Consigli Circostrizionali, ai sensi dell'art. 69 - comma 2 – dello Statuto e del Regolamento di contabilità, forniscono annualmente alla Giunta Comunale le proprie indicazioni sullo schema del bilancio di previsione annuale.
3. Ciascun Consiglio Circostrizionale predispone annualmente un piano di interventi ed attività da realizzare nei territori di rispettiva competenza, nelle materie dicui al precedente articolo ed all'art. 52 dello Statuto, sulla base delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziare nell'ambito del bilancio di previsione annuale del Comune. In tale ambito il piano può, con successive deliberazioni consiliari, essere modificato o integrato in considerazione dell'insorgere di nuove esigenze o priorità amministrative.
4. Il Presidente di ciascuna Circostrizione controlla l'esecuzione delle deliberazioni di cui al comma precedente e sottopone bimestralmente al rispettivo Consiglio una propria dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi e delle attività deliberati.
5. Le proposte di deliberazioni e gli avvisi pubblici per la realizzazione delle attività sono direttamente predisposti dal Segretario del Consiglio Circostrizionale su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Circostrizione e devono in ogni caso essere muniti dei pareri preventivi richiesti dalla normativa vigente per le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta. In ossequio a quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000, il Consiglio di Circostrizione sceglie le attività, le manifestazioni e le iniziative che intende realizzare, mentre la struttura amministrativa provvede all'individuazione dei soggetti affidatari utilizzando le procedure previste in materia di affidamento di beni e servizi.
6. Le deliberazioni sono trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione al Dirigente competente, al Dirigente Settore Risorse Finanziarie se comportano scritture contabili, al Segretario Generale, al Sindaco, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Dirigenti dei servizi comunali interessati, secondo le rispettive competenze.
7. Le deliberazioni dei Consigli Circostrizionali concernenti norme e regolamenti, nonché quelle attinenti la nomina, la decadenza e la revoca dei Consiglieri e del Presidente, sono sottoposte al controllo del Difensore Civico Comunale nei limiti delle illegittimità denunciate, quando 1/3 dei Consiglieri circostrizionali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla loro affissione all'Albo della Circostrizione. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Consiglio Circostrizionale, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se il Consiglio Circostrizionale non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.32

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni politiche, sociali e culturali operanti nel quartiere all'attività del Consiglio Circostrizionale e dell'Amministrazione Comunale sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:
 - a) assemblea dei cittadini;
 - b) l'iniziativa popolare;
 - c) le consultazioni;
 - d) accesso alle informazioni;
 - e) referendum.

Art.33

ASSEMBLEE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio di Circostrizione, in sede di Assemblee dei cittadini, acquista notizia legale delle esigenze della popolazione, riferisce sulla propria attività, apre un dibattito sui problemi della Circostrizione e sollecita la collaborazione dei cittadini.
2. L'Assemblea è lo strumento democratico di base e la struttura fondamentale della Circostrizione poichè corrisponde alla finalità del decentramento, mirante a realizzare la più larga partecipazione dei cittadini alle questioni principali di carattere politico, sociale ed economico dell'intero Comune.
3. L'Assemblea controlla e verifica la conformità degli atti e delle scelte degli organismi rappresentativi comunali alle linee e agli orientamenti dei cittadini che, vivendo e/o operando nella comunità locale, possono intervenire nella determinazione delle scelte e degli indirizzi di politica locale e/o nazionale; in tal senso le deliberazioni dell'Assemblea hanno una significativa valenza politica per il Consiglio di Circostrizione.
4. L'Assemblea è costituita dai cittadini che abitano e/o svolgono la propria attività lavorativa o di studio nella Circostrizione e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, anche i cittadini residenti in altre Circostrizioni del Comune di Pescara; è facoltà del Presidente dell'Assemblea concedere il diritto di parola anche a questi ultimi, qualora ne facciano motivata richiesta scritta, con argomentazioni pertinenti alla seduta di lavoro.

Art. 34

PROCEDURA DELLE SEDUTE DELLA ASSEMBLEA DEI CITTADINI

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente circostrizionale (su atto del Consiglio) almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Consiglio di

Circoscrizione sia stato convocato per decidere su questioni di indirizzo di scelta o per esercitare il potere deliberante o esprimere il proprio obbligatorio parere.

2. La sua convocazione è inoltre obbligatoria se richiesta da almeno un terzo dei consiglieri di Circoscrizione o da n. 300 elettori residenti o operanti nella Circoscrizione, con firme autenticate da un notaio o raccolte e vistate presso il Centro Civico da un dipendente comunale incaricato, con la specifica indicazione degli argomenti da trattare, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima; in caso di inerzia del Consiglio di Circoscrizione, il Sindaco del Comune convoca l'Assemblea in via sostitutiva.
3. L'ordine del giorno viene trasmesso anche al Sindaco, all'Assessore al Decentramento, al Presidente della Commissione Consiliare al Decentramento ed ai Presidenti degli organi collegiali delle Scuole ubicate nella Circoscrizione.
4. L'Assemblea è coordinata dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione o, in sua assenza, impedimento o delega, da chi è tenuto a sostituirlo ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.
5. Su argomenti particolari e specifici, il Consiglio di Circoscrizione può anche convocare riunioni di frazione, rione o caseggiato.
6. Ciascun Consiglio di Circoscrizione può, con delibera quadro, provvedere alla disciplina ulteriore della procedura di convocazione e svolgimento dell'Assemblea dei cittadini.

Art.35 INIZIATIVA POPOLARE

1. Gli elettori del Comune hanno diritto di rivolgere petizioni scritte al Consiglio Comunale per promuovere e potenziare il decentramento comunale.
2. Al Consiglio di Circoscrizione possono essere presentate petizioni, anche sotto forma di atti adottati dalla maggioranza dei presenti nelle Assemblee dei cittadini convocate nelle forme e termini di cui al precedente art. 34.
3. Tali petizioni devono essere obbligatoriamente iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Circoscrizione se provengono da almeno 100 cittadini, con firme autenticate da un notaio o raccolte e vistate presso il Centro Civico da un dipendente comunale incaricato e, se dirette al Consiglio Comunale, debbono essere trasmesse al Sindaco unitamente agli atti del Consiglio di Circoscrizione stesso.
4. Sulle petizioni sottoscritte da non meno di 300 elettori, il Consiglio di Circoscrizione e la Giunta Comunale debbono esprimere le proprie determinazioni in relazione all'urgenza del problema e, comunque, entro 45 giorni dalla presentazione.

Art. 36
CONSULTAZIONI

1. Su iniziativa del Consiglio di Circoscrizione, si può procedere alla consultazione di Associazioni e di particolari categorie di cittadini, mediante Forum o altri strumenti idonei, per conoscere l'orientamento degli stessi anche per appositi settori su argomenti e proposte di interesse locale di Circoscrizione.
2. A tal fine il Presidente di Circoscrizione dispone audizioni delle forze economiche e culturali operanti sul territorio cittadino, che possono contribuire, con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza, alla ricerca delle soluzioni più appropriate.
3. La consultazione popolare può altresì essere richiesta da 300 cittadini maggiorenni che abbiano la residenza o la dimora abituale o che svolgano attività lavorativa nella Circoscrizione; il Consiglio può respingere tale richiesta con delibera motivata oppure indire la consultazione popolare anche con modalità diverse da quelle indicate nella richiesta dei cittadini.
4. Il Consiglio Circostrizionale può fissare altre specifiche disposizioni per l'istituto della consultazione popolare.

Art. 37
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Ogni cittadino della Circoscrizione ha diritto di accesso agli atti, provvedimenti e documenti amministrativi depositati presso gli uffici della Circoscrizione, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa statale e comunale, compresi la legge 07 agosto 1990 n. 241 ed il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione, consultazione e d esame (gratuito) di tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio Circostrizionale, nonché mediante estrazione di copia fotostatica; il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di produzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 38
REFERENDUM

1. Il Presidente del Consiglio Circostrizionale indice il referendum consultivo, previa deliberazione del Consiglio Circostrizionale, qualora vi sia la richiesta da parte del 5% dei cittadini elettori del Consiglio Circostrizionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione. Su proposta del Comitato Promotore, favorevolmente valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in considerazione della peculiarità dei quesiti referendari, la partecipazione potrà essere estesa, esclusivamente con le modalità e le garanzie stabilite nell'apposito regolamento, ai cittadini residenti

nella Circoscrizione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ai cittadini non residenti ma comunque aventi domicilio nel territorio della Circoscrizione, agli stranieri ed apolidi maggiorenni residenti stabilmente o domiciliati nel territorio della Circoscrizione

3. Le modalità di effettuazione saranno disciplinate da apposito Regolamento.
4. Possono essere oggetto di referendum consultivo le sole materie di competenza della Circoscrizione con esclusione, in ogni caso, di quelle che risultano avere contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale, nonché di quelle materie indicate al comma 5 dell'art. 39 dello Statuto Comunale.
5. La proposta di Referendum deve contenere la precisa indicazione dell'argomento e della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca agli elettori
6. La valutazione sull'ammissibilità e sulla legittimità del referendum è demandata al Collegio dei Garanti di cui all'art 39 – comma 7 – dello Statuto Comunale.
7. Nel corso dell'anno solare è ammessa una sola consultazione referendaria nella quale, tuttavia, possono essere raggruppati fino a tre referendum.
8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i Referendum non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
9. Non può essere proposto Referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o, comunque, in coincidenza con altre operazioni di voto.
10. E' fatto divieto di proporre analogo Referendum consultivo prima che siano trascorsi 4 anni.
11. Nel caso in cui la proposta referendaria risultasse sostanzialmente recepita dall'Amministrazione Comunale o dal Consiglio Circoscrizionale prima dello svolgimento del Referendum, non si procederà, previo parere vincolante del Collegio dei Garanti, all'effettuazione della consultazione referendaria. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, o di quello Circoscrizionale, si procederà alla sospensione della consultazione referendaria, il cui iter riprenderà 120 gg. dopo la prima convocazione del nuovo Consiglio.

T I T O L O V

RAPPORTI DEGLI ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE CON QUELLI COMUNALI CENTRALI E CON ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 39

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato convocano la Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno due dei Consigli Circoscrizionali.

2. La Conferenza dei Presidenti può, altresì, essere convocata dal Presidente della Commissione Comunale al Decentramento qualora lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata di almeno due dei Consigli Circostrizionali. In tali casi le adunanze si tengono nell'ambito delle sedute della suddetta Commissione Comunale.
3. La Conferenza non ha poteri deliberativi e svolge la funzione di garantire il migliore espletamento dei compiti demandati ai Presidenti e di favorire e promuovere ogni forma di comunicazione e di scambio di esperienza fra le diverse Circostrizioni, anche ai fini di eventuali iniziative comuni.
4. La Conferenza può rivolgere al Sindaco ed all'Assessore Comunale al Decentramento interrogazioni scritte; può richiedere la convocazione congiunta di due o più Consigli e di essere sentita dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, ovvero da una delle Commissioni Comunali permanenti o speciali.
5. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore al Decentramento convocare la Conferenza dei Presidenti per sottoporre al parere di questa determinati problemi che interessano più Circostrizioni o l'intera città.

Art. 40 ADUNANZA COMUNE

Due o più Consigli di Circostrizione possono tenere riunioni congiunte per l'esame di argomenti di interesse comune; in tal caso la convocazione è effettuata congiuntamente dai Presidenti delle Circostrizioni interessate e la riunione è presieduta dal Presidente di Circostrizione più anziano di età.

Art. 41 REGOLAMENTO INTERNO

I Consigli di Circostrizione, sempre in conformità alla legge, allo Statuto Comunale ed al presente Regolamento, redigono propri Regolamenti interni per la disciplina delle sedute e delle attività del Consiglio e delle Commissioni, nonché delle forme di partecipazione popolare.

Art. 42 COMMISSIONE COMUNALE PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

1. Il Comune di Pescara, secondo le norme regolamentari, costituisce la Commissione per il Decentramento e la partecipazione democratica, composta di norma da 15 Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale; tutte le forze politiche devono essere rappresentate con diritto di voto anche con l'eventuale aumento del numero dei componenti della Commissione stessa.

2. Hanno diritto di partecipare alle sedute anche i Presidenti delle Circoscrizioni.
3. La Commissione elegge nel suo seno (con distinte votazioni e con voto limitato ad un nome) un Presidente ed un Vice Presidente secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento per le Commissioni Consiliari permanenti.
4. La Commissione Comunale per il Decentramento ha funzioni consultive, propositive, istruttorie, di coordinamento e di studio nei confronti del Consiglio Comunale in ordine all'attuazione del presente Regolamento ed all'attività dei Consigli di Circoscrizione.

Art. 43

ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO

1. L'Assessorato al Decentramento segue e coordina le attività dei Consigli di Circoscrizione e ne riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed alla Commissione Consiliare per il Decentramento affinché questi possano assumere, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti necessari a tutelare la legittima attività e il regolare funzionamento dei Consigli.
2. In particolare l'Assessore per la Partecipazione Democratica e Decentramento:
 - a) raccoglie e mette a disposizione la documentazione e le informazioni necessarie per il regolare svolgimento dei compiti attribuiti ai Consigli di Circoscrizione;
 - b) sovrintende al funzionamento delle strutture del Decentramento e degli uffici relativi.

Art. 44

RAPPORTI DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE CON GLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI

1. Il Consiglio di Circoscrizione, nell'ambito del proprio territorio, può esercitare i compiti spettanti al Comune in materia di coordinamento dell'attività di ogni altra Amministrazione Pubblica.
2. Stabilisce rapporti con tutti gli organismi di partecipazione e di consultazione dei cittadini previsti da leggi, statuti o regolamenti; tali organismi possono far riferimento al Consiglio di Circoscrizione per quanto riguarda i loro rapporti con la Amministrazione Comunale.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE – INDENNITA' DI PRESENZA E DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI – FINANZE

Art. 45 CENTRO CIVICO

1. L'Amministrazione Comunale ha l'impegno di dotare e potenziare ciascuna Circoscrizione di un Centro Civico, che è la sede dell'attività del Consiglio di Circoscrizione e dei servizi comunali decentrati.
2. Il Centro Civico va dotato di idonee strutture per agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale delle Circoscrizioni ed è aperto alle organizzazioni dei lavoratori e dei cittadini, rappresentanze sindacali, comitati spontanei di Circoscrizione, Consigli di circolo e di istituto, Associazioni culturali, ricreative e sportive.
3. I locali e le attrezzature del Centro Civico sono posti dal Consiglio di Circoscrizione a disposizione dei cittadini e delle Associazioni per assemblee, convegni ed incontri pubblici di natura sindacale, politica, sociale e culturale.

Art. 46 INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA

Al Presidente della Circoscrizione è attribuita una indennità di funzione ed ai Consiglieri un gettone di presenza determinati ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Art. 47 GESTIONE FINANZIARIA

1. Le spese relative al Centro Civico, alle indennità di carica e di presenza, al personale e dai mezzi per lo svolgimento dei compiti del Consiglio di Circoscrizione sono a carico del Bilancio comunale nel quale viene iscritto ed impegnato un apposito fondo.
2. E', altresì, assegnato annualmente ai Consigli di Circoscrizione un fondo economale, per far fronte alle spese di ordinaria amministrazione relative alla loro attività, con obbligo di rendiconto; con apposita delibera del Consiglio Comunale saranno fissati i criteri per l'uso dei Centri Civici.

Art. 48
IL SEGRETARIO ED IL PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE

In ogni ufficio Circostrizionale è prevista la figura di Segretario della Circostrizione. Le funzioni e le competenze sono stabilite dal Regolamento degli Uffici e Servizi Comunali.

Art. 49
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. Alla liquidazione delle spese relative alle attività svolte dalla Circostrizione provvede il Responsabile del Servizio competente.
2. La relativa documentazione viene vistata dal Segretario della Circostrizione, previa verifica della corrispondenza per qualità, quantità e prezzo, tra l'ordinazione e l'effettiva fornitura.
3. Al pagamento del corrispettivo provvede il Settore Ragioneria Comunale.

T I T O L O V I I

NORME DI RINVIO

Art. 50
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso riferimento allo Statuto Comunale vigente ed alle altre norme legislative attualmente in vigore.